Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 26 maggio 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 aprile 1952, n. 518.

Adeguamento della misura dell'indennità chilometrica per il rimpatrio degli indigenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità chilometrica da corrispondere agli indigenti rimpatriandi in applicazione del regio decreto 24 giugno 1860, n. 4152, è elevata a lire una.

Art. 2.

Alla maggiore spesa annua presunta di lire trentacinque milioni derivanti dalla attuazione della presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio 1950-51, mediante riduzione per eguale importo dello stanziamento del capitolo 52 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso esercizio finanziario.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 23 aprile 1952, n. 519.

Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, all'Opera Pia ospedale civile di Treviso, il compendio immobiliare, appartenente al patrimonio dello Stato, sito in tale città, denominato ex Ospedale militare di Santa Maria in Ca' Foncello.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a vendere a trattativa privata all'Opera Pia ospedale civile di Treviso, per il prezzo di L. 50.000.000, pagabile in dieci

rate annuali con gli interessi legali a scalare, il compendio immobiliare appartenente al patrimonio dello Stato, sito in detta città, denominato ex Ospedale militare di Santa Maria in Ca' Foncello, distinto in catasto alla Sezione I foglio 1°, con i mappali 113, 116, 239, 241, 115 e 534, con l'obbligo da parte di detta Opera Pia di concedere gratuitamente all'Amministrazione della difesa l'uso dei locali idonei a sopperire alle esigenze del servizio ospedaliero medico-chirurgico militare.

Il Ministro per le finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 23 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 23 aprile 1952, n. 520.

Estensione delle feste infrasettimanali a tutto il personale dipendente dalle istituzioni sanitarie pubbliche e private.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

A tutto il personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e private compete il riposo nelle feste infrasettimanali.

Il personale che per ragioni inerenti all'esercizio deve tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, ha diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita. Nel caso che l'esigenza del servizio non permetta tale riposo, le Amministrazioni sono tenute al pagamento doppio della giornata festiva.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 23 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 5 maggio 1952, n. 521.

Norme per l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I provvedimenti che dispongono nomine a posto stabile di ruolo dopo il periodo di prova o simile negli impieghi statali devono contenere l'attestazione che l'impiegato abbia reso la dichiarazione prescritta dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti. Agli effetti del trattamento di quiescenza saranno valutati soltanto i servizi denunziati con detta dichiarazione, alla quale l'impiegato deve allegare i documenti di cui dispone, salvo l'obbligo dell'Amministrazione di integrare la documentazione ai sensi del secondo comma dell'articolo citato.

L'Amministrazione è tenuta a comunicare all'interessato, entro un anno dalla sua nomina a stabile, il decreto Ministeriale di accertamento dei servizi di cui al primo comma. Avverso tale decreto è ammesso ricorso alla Corte dei conti da parte dell'interessato e da parte del procuratore generale della Corte stessa entro novanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione o da quella di registrazione. Trascorso detto termine senza che sia stato proposto alcun ricorso, il provvedimento diventa inoppugnabile.

I dipendenti in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali non abbiano ancora effettuata la dichiarazione prevista dal primo comma del presente articolo, debbono effettuarla entro un anno dalla data stessa. L'Amministrazione è tenuta a comunicare il decreto Ministeriale di accertamento dei servizi entro due anni dalla resa dichiarazione.

E' fatta salva per coloro che cessino dal servizio entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la facoltà di denunziare, fino a novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio, i servizi eventualmente prestati allo Stato o ad altro ente pubblico prima della nomina in ruolo. In tal caso l'accertamento è operato col decreto di liquidazione definitiva della pensione.

Nel caso in cui il dipendente muoia prima della scadenza dei termini di cui al precedente comma, la Amministrazione provvede di ufficio, in sede di liquidazione, all'accertamento dei servizi.

Art. 2.

La domanda per ottenere il riscatto dei servizi non di ruolo accertati a norma del precedente articolo deve essere presentata, a pena di decadenza, almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. Lo stesso termine si applica per tutti i servizi o periodi che sono valutabili soltanto a domanda.

Il dipendente che cessi dal servizio prima che sia decorso il termine di cui al precedente comma, la vedova, gli orfani e gli eredi del dipendente stesso de-

vono presentare, a pena di decadenza, la domanda di riscatto o di riconoscimento entro novanta giorni, rispettivamente, dalla cessazione dal servizio o dalla morte del dipendente.

Il personale che venga a cessare dal servizio prima di un biennio dall'entrata in vigore della presente legge può chiedere il riscatto o il riconoscimento di cui al primo comma fino a novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio. Tale termine decorre dal giorno della morte del dipendente per la vedova, gli orfani e gli eredi.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore che, per particolari categorie di personale, prevedano che la domanda di riscatto e di riconoscimento debba essere presentata entro un termine più breve di quello stabilito nel primo comma del presente articolo.

Art. 3.

L'Amministrazione deve comunicare all'interessato copia dello stato di servizio, aggiornato alla data del rilascio, all'atto del compimento del periodo minimo di servizio effettivo occorrente per l'acquisto del diritto a pensione, nonchè tre anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.

Lo stato di servizio deve contenere tutte le variazioni di cui all'art. 2 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, con l'indicazione dei singoli servizi che sono utili a pensione, ivi compresi gli aumenti di favore, della durata di essi, nonchè del complessivo periodo di servizio pensionabile.

Con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, viene approvato lo stato di servizio di cui al precedente comma. Contro detto decreto è ammesso ricorso alla Corte stessa dall'interessato e dal procuratore generale entro novanta giorni, rispettivamente, dalla data della comunicazione o della registrazione.

Art. 4.

L'Amministrazione deve disporre la concessione del trattamento definitivo di pensione all'atto della cessazione dal servizio, e formare immediatamente il ruolo di pagamento nonchè il certificato di iscrizione.

Il provvedimento che dispone la cessazione dal servizio, quello di liquidazione della pensione definitiva, il ruolo di spesa fissa ed il certificato predetto devono essere inviati contemporaneamente alla Ragioneria centrale insieme con i documenti prescritti, non più tardi di un mese dalla data della cessazione dal servizio. La Ragioneria centrale provvede all'immediata effettuazione degli adempimenti di sua competenza.

Se la Corte dei conti accerta l'esistenza di errori materiali o l'illegittimità dei provvedimenti previsti dal precedente comma, ne dà immediata comunicazione contemporaneamente all'Amministrazione interessata e alla Ragioneria centrale.

Art. 5.

I Ministri possono delegare ai Sottosegretari di Stato, agli Alti Commissari e ai Commissari la firma dei provvedimenti di cessazione dal servizio.

La delega può essere concessa al capo del personale o del servizio competente per i provvedimenti relativi al personale di grado inferiore al 6°, quando si tratti di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età.

Sono abrogati l'art. 22, secondo comma, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e le successive disposizioni che prevedono il concerto con il Ministro per il tesoro, per la emanazione dei provvedimenti di collocamento a riposo.

Art. 6.

Nulla è innovato alla liquidazione della pensione provvisoria di cui all'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221.

Art. 7.

Nel caso di decesso del pensionato, l'Ufficio provinciale del tesoro, che ha in carico la relativa partita, dispone, su domanda degli interessati, corredata dei documenti richiesti per la liquidazione definitiva, la corresponsione, in via provvisoria, alla vedova e agli orfani della pensione che ad essi compete a termini di legge. Analogamente gli Uffici provinciali del tesoro provvedono nei confronti degli orfani in caso di passaggio a nuove nozze della vedova pensionata.

Art. 8.

Sono abrogati l'art. 125 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e le successive norme di estensione, riguardanti la perdita del diritto a pensione da parte della vedova nel caso che il matrimonio sia stato contratto senza il prescritto assentimento.

E' del pari abrogato l'art. 182 del testo unico di cui al precedente comma riguardante la decadenza dal diritto a pensione per coloro che lascino trascorrere più di un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento senza inoltrare la prescritta domanda o senza presentare i documenti giustificativi.

Art. 9.

Quando vi siano fondati elementi per ritenere che siasi verificata decadenza dal diritto al godimento di pensione o assegno continuativo per la perdita della cittadinanza italiana nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, gli Uffici provinciali del tesoro richiedono all'interessato, con lettera raccomandata, la produzione del certificato di cittadinanza e provvedono a tutti gli altri accertamenti del caso.

Qualora detto certificato non sia presentato entro tre mesi dalla richiesta, il pagamento degli assegni viene sospeso.

Le somme eventualmente corrisposte dopo che si è verificata la decadenza dal diritto al godimento della pensione e dell'assegno sono recuperate nei modi di legge.

Nulla è innovato per quanto concerne il pagamento delle pensioni o assegni e gli accertamenti relativi alla cittadinanza nei confronti dei titolari residenti all'estero.

Art. 10.

Quando vi siano fondati elementi per ritenere che siasi verificata decadenza dal diritto all'indennità per una sola volta in luogo di pensione per effetto della perdita della cittadinanza italiana, gli accertamenti relativi al requisito della cittadinanza sono effettuati dall'Amministrazione liquidatrice con riferimento alla data di cessazione dal servizio.

Art. 11.

Fermo l'obbligo della comunicazione previsto dall'art. 23 del regio decreto 24 aprile 1927, n. 677, per il decesso di pensionati o per il matrimonio di vedove od orfane pensionate, gli ufficiali di stato civile e le autorità anagrafiche sono tenute a dare comunicazioni agli Uffici provinciali del tesoro anche della perdita della cittadinanza italiana e dell'acquisto di cittadinanza straniera da parte dei titolari di pensioni o assegni continuativi, a carico del bilancio dello Stato o delle Amministrazioni autonome, che risultino iscritti nei registri anagrafici del Comune.

Art. 12.

Le disposizioni della presente legge non si applicano all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1952.

Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 gennaio 1913, n. 324, con il quale si dava facoltà all'allora Comitato forestale di Udine di promuovere, con il concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che, per la loro natura e situazione influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Visto che con il detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse per la metà della spesa nei lavori di rimboschimento su indicati e fino alla somma di L. 20.000 annue, e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto il regio decreto 24 agosto 1928, con il quale in contributo statale veniva elevato fino a L. 40.000 annue;

Vista la deliberazione 7 luglio 1949 dell'Amministrazione provinciale di Udine, con la quale veniva aumentato fino a L. 500.000 il contributo annuo della Provincia medesima per le spese su ricordate;

Visto il decreto interministeriale 22 giugno 1951, con il quale veniva approvata la predetta deliberazione dal Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste,

Decreta:

Il contributo statale, a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Udine, costituito con il regio decreto 9 gennaio 1913, n. 324, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, a L. 500.000 (cinquecentomila) annue con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Udine di corrispondere al Consorzio di rimboschimento la medesima quota.

Detto contributo, per l'esercizio finanziario 1951-52, sarà prelevato sul cap. 65 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dello stesso esercizio, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1952

EINAUDI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1952
Registro Azienda di Stato foreste demaniali n. 5, *foglio n.* 285.

(2301)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1952.

Trasferimento del comune di Giarratana dalle circoscrizioni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Comiso e dell'Ufficio del registro di Chiaramonte Gulfi a quella dei corrispondenti uffici di Ragusa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni dell'Ufficio delle imposte dirette di Comiso e dell'Ufficio del registro di Chiaramonte Gulfi, al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Giarratana un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Ragusa;

Decreta:

Il comune di Giarratana viene trasferito dalle circoscrizioni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Comiso e dell'Ufficio del registro di Chiaramonte Gulfi a quella dei corrispondenti uffici di Ragusa.

Roma, addì 23 febbraio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1952
Registro Finanze n. 8, *foglio n.* 210. — LESEN

(2248)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1952.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Castellaneta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castellaneta (Taranto).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di sottoporre la Banca popolare di Castellaneta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castellaneta (Taranto) alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo 7°, capo 2°, del regio decreto-legge sopra citato 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Vista la richiesta degli organi amministrativi di detta Banca;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca popolare di Castellaneta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castellaneta (Taranto) sono sciolti in applicazione dell'art. 57 lettera *c*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1952

Il Ministro: PELLA

(2437)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1952.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) per l'esercizio 1952.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, relativo alla creazione, presso il Ministero della ricostruzione, di un'azienda per i residuati di guerra;

Visto il decreto luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, recante norme per la gestione dell'Azienda autonoma per i residuati di guerra e la nuova denominazione di « Azienda Rilievo Alienazione Residuati » (A.R.A.R.);

Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 824, concernente la soppressione del Ministero della ricostruzione e devoluzione delle sue attribuzioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 gennaio 1947, n. 11, recante modificazioni al regio decreto 17 maggio 1946, n. 483, riguardante il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.);

Visto l'art. 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1947, n. 1223;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Per l'esercizio 1952 il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) è così costituito:

Presidente:

Rossi prof. Ernesto.

Consiglieri:

Di Raimondo ing. Giovanni, direttore generale delle Ferrovie dello Stato;
Balducci dott. Gaetano, ragioniere generale dello Stato;
Bianchi ing. Giuseppe;
Brun ing. Stefano;
Carafa D'Andria conte Ettore;
De Marchi dott. Emilio;
Ferrari Aggradi dott. Mario;
Manzitti dott. Francesco;
Nicoletti dott. Giuseppe;
Petrocchi dott. Carlo;
Piccardi prof. Leopoldo;
Rossetti dott. Alfonso;
Rebecchini ing. Salvatore;
Ricci dott. Luigi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1952

Il Ministro per i trasporti
MALVESTITI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1952
Registro bilancio Trasporti n. 30, foglio n. 185. — CASABURI

(2415)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1952.

Prezzo di vendita al pubblico dell'elenco generale dei correntisti postali, edizione 1952.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 109 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 28 maggio 1936, n. 1047, convertito nella legge 31 dicembre 1936, n. 2048, concernente, fra l'altro, la determinazione dei prezzi degli stampati del servizio dei conti correnti postali;

Visto che è in corso la ristampa aggiornata dell'elenco generale dei correntisti postali;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Il prezzo di vendita al pubblico dell'elenco generale dei correntisti postali, edizione 1952, è fissato in L. 1000 per ogni copia in brochure ed in L. 1500 per ogni copia rilegata in tela e oro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1952

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1952
Registro Ufficio riscontro poste n. 10, *foglio n.* 145

(2414)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1952.

Sostituzione di due membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Reggio Emilia n. 6650/D-VIII in data 28 febbraio 1952, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Frignani Franco e Ferioli Ervè, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro) in quanto dimissionari, con i signori Parmiani Ermete e Fontanesi Scanio della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Frignani Franco e Ferioli Ervè sono sostituiti rispettivamente con i signori Parmiani Ermete e Fontanesi Scanio, quali rappresentanti dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 aprile 1952

Il Ministro: MURDACA

(2370)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1952.

Valutazione in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte, in provincia di *Milano*, ai lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti ai vari settori della Cassa unica degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1951;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende della provincia di Milano appartenenti a tutti i settori della Cassa unica degli assegni stessi (esclusi i dipendenti da proprietari di fabbricati) è determinato nelle misure seguenti:

vitto: L. 7500 mensili;
alloggio: L. 1500 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(2327)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1952.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi relativi ad oggetti esposti nella « I Mostra nazionale del metano » di Piacenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, numero 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza, pervenuta il 3 maggio 1952;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « I Mostra nazionale del metano » che avrà luogo a Piacenza dal 13 al 21 settembre 1952, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e 100 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 10 maggio 1952

Il Ministro: CAMPILLI

(2410)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1952.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi relativi ad oggetti esposti nella « XIX Mostra nazionale della radio e televisione » di Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, numero 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dagli organizzatori della Mostra nazionale della radio e televisione, pervenuta il 5 maggio 1952;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIX Mostra nazionale della radio e televisione » che avrà luogo dal 13 al 21 settembre 1952 a Milano, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 10 maggio 1952

Il Ministro: CAMPILLI

(2411)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1952.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi relativi ad oggetti esposti nella « VII Mostra nazionale laniera e della ceramica » di Vicenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, numero 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda del vice presidente dell'Ente Fiera di Vicenza, pervenuta in data 28 febbraio 1952;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VII Mostra nazionale laniera e della ceramica » che avrà luogo a Vicenza dal 30 agosto al 15 settembre 1952 godranno della temporanea protezione stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 10 maggio 1952

Il Ministro: CAMPILLI

(2412)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1952.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi relativi ad oggetti esposti nella « VII Mostra internazionale delle conserve alimentari » di Parma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, numero 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente dell'Ente autonomo Mostra delle conserve alimentari di Parma, pervenuta in data 24 marzo 1952;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VII Mostra internazionale delle conserve alimentari » che avrà luogo a Parma dal 12 al 25 settembre 1952 godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 10 maggio 1952

Il Ministro: CAMPILLI

(2413)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 16 maggio 1952:

Butti Augusto, notaio residente nel comune di Bellagio, distretto notarile di Como, è traslocato nel comune di Menaggio, stesso distretto;

Cavallo Enrico, notaio residente nel comune di Peveragno, distretto notarile di Cuneo, è traslocato nel comune di Cuneo;

Donato Giovanni, notaio residente nel comune di Borgomaro, distretto notarile di Imperia, è traslocato nel comune di Imperia;

Picciano Giuseppe, notaio residente nel comune di Campobasso, è traslocato nel comune di La Spezia;

Ballario Luigi, notaio residente nel comune di Torino, è traslocato nel comune di Orbassano, distretto notarile di Torino.

(2318)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di fisica tecnica presso la Facoltà di ingegneria della Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà d'ingegneria della Università di Bologna, è vacante la cattedra di fisica tecnica cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2423)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mileto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 344, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Mileto (Catanzaro) di un mutuo di L. 3.262.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2351)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 342, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Vasto (Chieti) di un mutuo di L. 8.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2353)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rimini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 246, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Rimini (Forlì) di un mutuo di L. 115.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2355)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 324, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Fano (Pesaro) di un mutuo di L. 29.066.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2356)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 398, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Bisceglie (Bari) di un mutuo di L. 9.523.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2357)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Acquasanta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 345, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Acquasanta (Ascoli Piceno) di un mutuo di L. 2.680.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2359)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 339, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Loreto (Ancona) di un mutuo di L. 3.333.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2361)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Falconara Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 341, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Falconara Marittima (Ancona) di un mutuo di L. 4.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2362)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1952, registro n. 11 Interno, foglio n. 2, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Senigallia (Ancona) di un mutuo di L. 25.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2363)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fabriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 340, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Fabriano (Ancona) di un mutuo di L. 15.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2364)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1952, il ricorso straordinario prodotto dal sig. Mescoli Pietro, in qualità di presidente della Cooperativa di consumo Monopoli di Stato, con sede in Firenze, avverso la decisione del Ministero delle finanze 15 giugno 1949, n. 62039, con cui venne negata, nei confronti dello spaccio e della mensa gestiti dalla detta Cooperativa, ai fini della corresponsione dell'imposta generale sull'entrata, l'applicazione dello speciale regime impositivo previsto per le mense e gli spacci aziendali e di fabbrica, è stato accolto e pertanto l'impugnata decisione è da considerarsi nulla e priva di ogni effetto.

(2311)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di Guiglia (Modena), dell'estensione di ettari 560, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

Nord: rio Orsello, nel tratto M. Giovanna fino al confine con il comune di Zocca;

Ovest: rio Orsello, nel tratto M. Giovanna fino a Cà del Mago;

Sud-Ovest: rio Orsello, nel tratto Cà del Mago fino al confine con il comune di Zocca;

Sud-Est: dall'incrocio del rio Orsello con il confine con il comune di Zocca, detto confine fino ad incontrare il rio Secco;

Est: dal rio Secco presso il confine del comune di Zocca, detto confine fino alla Sgarobia di sopra;

Nord-Est: dalla Sgarobia di sopra confine del comune di Zocca fino ad incontrare nuovamente il rio Orsello.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di Concordia (Modena), dell'estensione di ettari 2502, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

Nord: da casa Rebecchi per Madonna delle Grazie, corte Vannina fino alla strada statale n. 12;

Sud: strada provinciale Concordia-Mirandola fino alla strada statale n. 12;

Est: strada statale n. 12 per il tratto del mercato di Mirandola fino alla Quadertina;

Ovest: strada provinciale di Concordia, dal mercato di Mirandola fino a casa Rebecchi.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di Mirandola (Modena), dell'estensione di ettari 845, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

Nord: dall'incrocio della strada statale n. 12, strada provinciale dal confine della Corte Olbaro fino a Quarantali;

Sud: dal mercato di Mirandola strada provinciale via Cividale fino alla Corte Carrobbia dell'Olmo;

Ovest: strada statale n. 12 dal mercato di Mirandola fino alla Quodertina;

Est: Quarantali, strada provinciale per casa Borellini, La Colombara fino alle Corti Carrobbia dell'Olmo.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di Pavullo (Modena), dell'estensione di ettari 1890, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

Nord: strada comunale che dal ponte Samone, passando per Castagneto, sbocca nella via Giardini a Pavullo;

Est: strada di fondo valle della Bonifica di Samone fino al ponte della Docciola;

Sud: strada comunale dal ponte della Docciola al caseificio di Verica, quindi strada carrettabile che passando per Monterastello si congiunge alla strada carrozzabile di Sassoguidano, detta strada fino alla Fontanaccia, strada carrettabile che passando dal Poggio la Torre gira attorno al Monte di Sassoguidano ed attraversato il torrente Lerna segue il bordo superiore del Cinghio di Malvarone per Masana, indi carrettabile fino a Montorso;

Ovest: strada carrozzabile che da Montorso prosegue fino alla via Giardini di Pavullo, quindi breve tratto della via Giardini fino all'inizio della strada che porta a Castagneto.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di Novi (Modena), dell'estensione di ettari 450, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

Nord: strada Serraglio, nel tratto Cà Madonnina Cà Bianca;

Sud: canale collettore delle acque basse modenesi per il tratto che dalla Fossa del Raso prosegue fino ad incontrare la strada Remesina;

Est: strada Remesina nel tratto Cà Bianca fino all'incrocio del canale collettore delle acque basse;

Ovest: strada provinciale Carpi-Mantova.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di Fratta Todina (Perugia), dell'estensione di ettari 350 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

Nord: proprietà del sig. Bartolini Natale e fosso confinante con la frazione di Collelungo (comune di San Venanzo);

Ovest: confine con la provincia di Terni e con il comune di Montecastello Vibio, versante coste Faena;

Est e *Sud*: proprietà del conte Carlo Faina e strada comunale Fratta Todina-Spineta.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di Castelfranco Emilia (Modena), dell'estensione di ettari 1745, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura:

Confini:

Ovest: partendo dall'incontro della via Quaresima con la via Cirione fino ad incontrare la via del Canale, dall'incrocio di questa fino alla via Emilia col tratto della via del Buco;

Est: partendo dalla via Cassola, iniziando dalla via Emilia, fino all'incrocio con la via San Vincenzo, tutto il tratto della via Carletto fino alla via Cirione;

Nord: via Cirione nel tratto compreso dalla via Carletto a via Quaresima;

Sud: via Emilia nel tratto via Buco a via Cassola.

(2331)

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Maniago e Fanna (Udine), della estensione di ettari 600 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 8 febbraio 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Verzegnis (Udine), della estensione di ettari 430 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 31 gennaio 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Sedegliano e Mereto di Tomba (Udine), della estensione di ettari 400, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 ottobre 1948, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Tricesimo, Treppo Grande, Buia, Colloredo di Montalbano e Pagnacco (Udine), della estensione di ettari 1434, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 13 luglio 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

(2332)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di alcuni immobili siti nel comune di Spilamberto

Con decreto interministeriale 26 febbraio 1952 cessano dalla destinazione di uso pubblico e passano al patrimonio dello Stato, per cessato interesse agli effetti della difesa dello Stato, gli immobili siti in comune di Spilamberto, distinti in catasto, sezione unica, ai fogli nn. 37 e 47, mappali numeri 1591, 1607, 1609, 730-*B*, 1631-*B*, 1639, 1640-*a*, 1642-*a*, 1361-*a*, 1219-*b*, 1248-*b*.

(2417)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO

PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 119

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 maggio 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,90	634 —
» Firenze	624,90	632 —
» Genova	624,89	634 —
» Milano	624,89	634 —
» Napoli	624,80	630 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,87	634,50
» Torino	624,89	635,50
» Trieste	624,90	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 26 maggio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,675
Id. 3,50 % 1902	65,20
Id. 3 % lordo	66,35
Id. 5 % 1935	95,65
Redimibile 3,50 % 1934	73,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,225
Id. 5 % 1936	92,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,025

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 26 maggio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,88
1 dollaro canadese	» 634,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina Lit. 1.749,66

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	» corona norvegese
Olanda	» 164 44	» florino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142 90	» franco svizzero

Nel Bollettino n. 109 del 13 maggio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 di pari data, nella media dei titoli, la quotazione della Rendita 3,50 % 1906 deve leggersi 67,925 anzichè 77,925.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 45.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959):

Numero del titolo: 157905 — Serie: C — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Napoli — Persona che ha denunziato il titolo: Florena Arcangelo fu Matteo, domiciliato a Napoli, via Santa Lucia, 81 — Capitale nominale L. 20.000;

Numero del titolo: 139628 — Serie: D — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Napoli — Persona che ha denunziato il titolo: Florena Arcangelo fu Matteo, domiciliato a Napoli, via Santa Lucia, 81 — Capitale nominale L. 50.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 2 maggio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2095)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Castellaneta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castellaneta (Taranto).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, di pari data, che dispone in applicazione dell'art. 57, lettera *a*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Castellaneta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castellaneta (Taranto);

Dispone:

Il dott. Luigi Santurini fu Carlo, è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per l'amministrazione della Banca popolare di Castellaneta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castellaneta (Taranto) ed i signori dott. Franco Lucarella fu Mastino, dottor Elvio Romanazzi di Cataldo e dott. Francesco Mastrobuono fu Giuseppe, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo 7°, capo 2°, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1952

Il Governatore: MENICHELLA

(2438)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 APRILE 1952

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		4.224.259.676,61
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		2.106.088.499,80
Portafoglio su piazze italiane	»		155.762.167.751,73
Effetti ricevuti per l'incasso	»		29.719.623,80
Anticipazioni	»		105.460.178.487,75
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		1.458.527.253 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		35.111.834.752,93
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		33.308.564.926,96
Immobili per gli uffici	»		337.960.212 —
Debitori diversi	»		773.506.426.326,76
Partite varie	»		3.846.029.494,64
Antipazioni al Tesoro — Temporanee	»		100.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle Forze medesime	»	31.245.348.495 —	
			145.141.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.		167.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		11.794.661.952,31
Spese	»		3.467.624.817,91
	L.		1.887.025.671.746,20
Depositi in titoli e valori diversi	»		2.123.969.555.719,44
	L.		4.010.995.227.465,64
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		76.527.937,16
TOTALE GENERALE	L.		4.011.071.755.402,80

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		1.196.409.175.100 —
Vaglia cambiarii, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		14.837.940.606,86
Depositi in conto corrente liberi	»		78.583.127.340,42
Conti correnti vincolati	»		330.816.111.372,46
Creditori diversi	»		67.923.156.312,87
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		23.201.418.375,06
Idem — *Fondo speciale art. 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325*	»		137.500.000.000 —
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano - Fondi in lire (Saldo)	L.	106.721.529.427,57	
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948 per la costituzione dei Fondi in lire al netto dei rimborsi	»	74.095.924.131,52	
			32.625.605.296,05
Rendite del corrente esercizio	L.		3.551.679.095,29
	L.		1.885.448.213.499,01
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	708.629.455 —	
Fondo di riserva straordinario	»	568.828.792,19	
			1.577.458.247,19
	L.		1.887.025.671.746,20
Depositanti	»		2.123.969.555.719,44
	L.		4.010.995.227.465,64
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		76.527.937,16
TOTALE GENERALE	L.		4.011.071.755.402,80

(2426)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1947.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935. n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Agrigento in data 10 febbraio 1950, n. 790, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1947;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1947, è costituita come appresso:

Presidente:
Vadalà dott. Riccardo, vice prefetto.

Componenti:
Carra dott. Litterio. veterinario provinciale;
Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;
Mirri prof. Adelmo, docente di igiene e polizia veterinaria;
Gueli dott. Giovanni, veterinario condotto.

Segretario:
Buongo dott. Giorgio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 8 maggio 1952

(2278) *L'Alto Commissario*: MIGLIORI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Udine in data 2 novembre 1951, n. 56038, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine, è costituita come appresso:

Presidente:
Di Vita dott. Dante, vice prefetto.

Componenti:
Tedeschi dott. Vincenzo, medico provinciale;
Forlini prof. dott. Euclide, primario ostetrico dell'ospedale civile di Udine;
Marin prof. dott. Piero, docente in patologia speciale medica;
Gonano dott. Giovanni, medico condotto.

Segretario:
Fabris dott. Angelo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 8 maggio 1952

(2279) *L'Alto Commissario*: MIGLIORI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Elenco degli ammessi al concorso per esami a tre posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo d'ordine del Commissariato per il turismo e diario delle prove scritte.

Al concorso per esami a tre posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo d'ordine del Commissariato per il turismo, indetto con decreto Presidenziale 26 settembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre stesso anno, n. 285, sono ammessi i seguenti candidati:

Arcangeli Annunziata
Argiolas Vincenzo
Barone Ermanno
Barzè Emilio
Basile Alfonso Giuseppe
Bernardini Rocco
Biondo Giovan Battista
Bufi Carlo
Caturano Guido
Caudice Pietro
Celli Giannina
Ciabocco Silvio
Cirillo Vincenzo
Colantoni Liborio
Colucci Alfredo
Conte Luigi
Corcione Alfonso
Cuneo Alceo
D'Alessandro Marcella, nata Liguori
Dandini Laura
De Iorio Luciano
Del Vecchio Bruno
Di Bartolo Maria Aloisia
D'Ignazi Quinto
Doronzo Francesco
Fabozzi Teresa
Fiordelli Marcella
Fronterotta Maria
Galasso Giovanni
Gamacchio Roberto
Generosi Giorgio
Guastella Emanuele
Guidotti Giuseppe
Liberati Franco
Longo Ippazio Antonio
Marchetti Giorgio
Martelli Laura
Mascellani Luciana
Massi Elide
Mazzarella Tiberio
Merola Maria, nata Ronci
Mezzasalma Giuseppe
Miglionico Angela
Minardi Emanuele
Misuraca Vincenzo
Morabito Francesco
Moroncini Germano
Murazio Stefano
Napoli Lidia
Nobile Giuseppe
Nuvoletta Salvatore
Pagano Angelo
Paoletti Maria
Papalini Thea
Parmigiani Idolo
Paudice Giuseppe
Piccinotti Mario
Pieroni Dario
Pitruzzella Marisa
Poma Antonino
Positano Francesco
Potenti Aldo
Razzeto Giorgio
Rosso Giliola
Santi Maria Lavinia
Simoni Rina
Surico Anna
Taddeo Carolina
Traversa Benito
Urbini Remo
Zinant Albertino
Zinutti Maria

Ammessi con riserva:

Corbelli Sergio Giorgio
Lonza Claudio
Petillo Giuseppe
Petrosemolo Carlo
Ripa Angelo

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4), nei giorni 6 e 7 giugno 1952, alle ore 8,30.

La prova pratica avrà luogo in Roma, in una sala del Commissariato per il turismo (via Boncompagni n. 15), nei giorni 8 e 9 giugno 1952, alle ore 9.

(2220)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatoria generale del concorso per esami a venticinque posti di contabile in prova (grado 11°, gruppo B), nel personale dei contabili della Marina militare, indetto con decreto Ministeriale 6 marzo 1951.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 6 marzo 1951, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venticinque posti di contabile in prova (grado 11°, gruppo *B*), nel personale dei contabili della Marina militare (registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1951, registro Difesa-Marina n. 3, foglio n. 391);

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1951, con il quale è stata composta la Commissione giudicatrice del concorso stesso (registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1951, registro Difesa-Marina n. 12, foglio n. 100);

Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1951, con il quale è stato modificato il citato decreto Ministeriale 18 settembre 1951 (registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1952, registro Difesa-Marina n. 3, foglio n. 190);

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visti la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n 1312; il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; la legge 26 luglio 1929, n. 1397; il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 e il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice ed in particolare il verbale n. 16, nel quale è stata formata la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame di concorso;

Riconosciuto ai sensi dell'art. 44 del citato regio decreto n. 2960, la regolarità del procedimento dell'esame:

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per esami a venticinque posti di contabile in prova (grado 11°, gruppo *B*), nel personale dei contabili della Marina militare, indetto con decreto Ministeriale 6 marzo 1951:

1. Bertolucci Sergio . . . punti 17,72
2. Mengato Nedo . . . » 17,66
3. Savina Nicola . . . » 17,58
4. Spigai Renzo, orfano di guerra . . . » 17,50
5. Palazzo Michele . . . » 17,38
6. Rodolico Sebastiano . . . » 17,36
7. Bucci Francesco . . . » 17,33
8. Borrelli Giovanni . . . » 17,25
9. Popolla Giulio . . . » 17,24
10. Sangiorgi Umberto, invalido di guerra, combattente . . . » 17,23
11. De Blasio Giovanni . . . » 17,22
12. Silvestri Antonino . . . » 17,10
13. Rosa Guido . . . » 17,06
14. Cillo Giovanni . . . » 16,93
15. Guglielmini Giuseppe . . . » 16,92
16. Maresca Agostino . . . » 16,90
17. Esposito Guglielmo . . . » 16,86
18. Battistella Cipriano, combattente . . . » 16,81
19. D'Avino Gaetano . . . » 16,76
20. Tacconi Antonio, reduce dalla prigionia . . . » 16,73
21. Barletta Antonio, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale . . . » 16,72
22. Ursini Luciano . . . » 16,70
23. Maresca Vincenzo . . . » 16,63
24. Testaj Pietro, combattente . . . » 16,62
25. Cacciamani-Alunno Ugo, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale . . . » 16,60
26. D'Alessandro Giuseppe Filippo, profugo dell'Africa italiana . . . » 16,55
27. Marandino Giuseppe . . . » 16,53
28. Gasparri Carlo, orfano di guerra . . . » 16,52
29. Graziano Vincenzo . . . » 16,50
30. Miozzi Giovanni Battista . . . » 16,46
31. Giammarco Giorgio . . . punti 16,41
32. Sepigni Giorgio, orfano di guerra . . . » 16,31
33. Soraci Giovan Battista, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale . . . » 16,25
34. Bondi Giuseppe . . . » 16,22
35. Sollazzo Vincenzo . . . » 16,03
36. Di Cesare Ernesto . . . » 16 —
37. Proietti Alvise . . . » 15,83
38. Rosa Antimo . . . » 15,75
39. Liberatore Giovanni, combattente . . . » 15,73
40. Rosa Gaeano . . . » 15,68
41. Stellato Antonio . . . » 15,65
42. Valente Pietro, reduce dalla prigionia . . . » 15,63
43. Tanga Giovanni . . . » 15,61
44. Carrubba Saverio . . . » 15,55
45. Funari Luigi . . . » 15,50
46. Locuratolo Giuseppe . . . » 15,48
47. Grieco Vittorio . . . » 15,43
48. Sessa Antonio . . . » 15,38
49. Giacconi Tullio . . . » 15,35
50. Lucariello Raffaele . . . » 15,30
51. Misciagna Luigi . . . » 15,24
52. Lallo Leonardo . . . » 15,21
53. Cicero Francesco . . . » 15,16
54. Firmamento Onorato . . . » 15 —
55. Tonelli Tito . . . » 14,95
56. De Gaetano Carlo . . . » 14,93
57. Russo Michele . . . » 14,88
58. Sammarco Massimo, nato il 25 novembre 1925 . . . » 14,83
59. Savelli Evandro, nato il 20 gennaio 1928 . . . » 14,83
60. Scottu Leopoldo . . . » 14,80
61. Iezzi Marcello . . . » 14,78
62. Marangi Giacomo . . . » 14,73
63. Di Pietro Elio . . . » 14,68
64. Iaccarino Francesco Paolo . . . » 14,66
65. Belsito Giuseppe, nato il 2 gennaio 1925 . . . » 14,65
66. Testa Alfonso, nato il 19 luglio 1929 . . . » 14,65
67. Cernuto Saverio . . . » 14,63
68. Iorge Luigi . . . » 14,58
69. Stracuzzi Giovanni . . . » 14,53
70. Frungillo Gennaro, nato il 7 dicembre 1926 . . . » 14,50
71. Mastromarchi Tertulliano, coniugato con due figli . . . » 14,50
72. Serafini Alessandro, nato il 17 aprile 1928 . . . » 14,50
73. Farinacci Mario . . . » 14,41
74. Piccolo Santo . . . » 14,40
75. Campaiola Salvatore, nato il 3 dicembre 1922 . . . » 14,33
76. Guccione Salvatore Giuseppe, nato il 3 novembre 1927 . . . » 14,33
77. Musco Giuseppe, nato il 29 gennaio 1926 . . . » 14,33
78. Battiglia Annunziato . . . » 14,31
79. Moscioni Giorgio . . . » 14,30
80. Pastorelli Virginio . . . » 14,25
81. Puglisi Antonino . . . » 14,20
82. Rizzo Francesco . . . » 14,18
83. Muscolino Francesco . . . » 14,13
84. Murrone Giovanni . . . » 14,06
85. de Bernart Federico, orfano di guerra . . . » 14 —
86. Panzera Giuseppe . . . » 13,93
87. Valenti Francesco . . . » 13,91
88. Barletta Salvatore . . . » 13,80
89. Di Lorenzo Eno . . . » 13,78
90. Vitiello Raffaele . . . » 13,75
91. Scarpato Francesco . . . » 13,66
92. Greco Emanuele . . . » 13,60
93. Mancino Salvatore . . . » 13,50
94. Occidente-Lupo Matteo . . . » 13,47
95. Cocco Lelio . . . » 13,28
96. Carvisiglia Raffaele . . . » 13,20
97. Orabona Ruggiero . . . » 13,10
98. Russo Raffaele . . . » 13 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine sottoindicato:

1. Bertolucci Sergio
2. Mengato Nedo
3. Savina Nicola
4. Spigai Renzo
5. Palazzo Michele
6. Rodolico Sebastiano
7. Bucci Francesco
8. Borrelli Giovanni
9. Popolla Giulio
10. Sangiorgi Umberto

11. De Blasio Giovanni
12. Silvestri Antonino
13. Rosa Guido
14. Battistella Cipriano
15. Tacconi Antonio
16. Barletta Antonio
17. Testaj Pietro
18. Cacciamani-Alunno Ugo
19. D'Alessandro Giuseppe Filippo
20. Gasparri Carlo
21. Sepigni Giorgio
22. Soraci Giovan Battista
23. Liberatore Giovanni
24. Valente Pietro
25. de Bernart Federico

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Cillo Giovanni
2. Guglielmini Giuseppe
3. Maresca Agostino
4. Esposito Guglielmo
5. D'Avino Gaetano
6. Ursini Luciano
7. Maresca Vincenzo
8. Marandino Giuseppe
9. Graziano Vincenzo
10. Miozzi Giovanni Battista
11. Giammarco Giorgio
12. Bondì Giuseppe
13. Sollazzo Vincenzo
14. Di Cesare Ernesto
15. Proietti Alvise
16. Rosa Antimo
17. Rosa Gaetano
18. Stellato Antonio
19. Tanga Giovanni
20. Carrubba Saverio
21. Funari Luigi
22. Lacuratolo Giuseppe
23. Grieco Vittorio
24. Sessa Antonio
25. Giacconi Tullio
26. Lucariello Raffaele
27. Misciagna Luigi
28. Lallo Leonardo
29. Cicero Francesco
30. Firmamento Onorato
31. Tonelli Tito
32. De Gaetano Carlo
33. Russo Michele
34. Sammarco Massimo
35. Savelli Evandro
36. Scottu Leopoldo
37. Iezzi Marcello
38. Marangi Giacomo
39. Di Pietro Elio
40. Iaccarino Franc. Paolo
41. Belsito Giuseppe
42. Testa Alfonso
43. Cernuto Saverio
44. Torge Luigi
45. Stracuzzi Giovanni
46. Mastromarchi Tertulliano
47. Frungillo Gennaro
48. Serafini Alessandro
49. Farinacci Mario
50. Piccolo Santo
51. Campaiola Salvatore
52. Musco Giuseppe
53. Guccione Salvatore Giuseppe
54. Ratiglia Annunziato
55. Moscioni Giorgio
56. Pastorelli Virginio
57. Puglisi Antonino
58. Rizzo Francesco
59. Muscolino Francesco
60. Murrone Giovanni
61. Panzera Giuseppe
62. Valenti Francesco
63. Barletta Salvatore
64. Di Lorenzo Eno
65. Vitiello Raffaele
66. Scarpato Francesco
67. Greco Emanuele
68. Mancino Salvatore
69. Occidente-Lupo Matteo
70. Cocco Lelio
71. Carvisiglia Raffaele
72. Orabona Ruggiero
73. Russo Raffaele

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1952

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1952
Registro n. 8, *foglio n.* 142. — CESARI

(2383)

PREFETTURA DI LUCCA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n. 5/108-San., del 5 gennaio 1952, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso per condotte mediche, bandito con precedente decreto n. 5581 San., del 2 maggio 1950;

Viste le note n. 2672 del 1° aprile 1952 del comune di Seravezza, con la quale si comunica che il dott. Stringari Giuseppe, vincitore della 2ª condotta di Seravezza, è stato dichiarato rinunziatario per non avere assunto servizio entro il termine prescritto e n. 2388 del 15 aprile 1952 del comune di Massarosa, con la quale si comunica che per lo stesso motivo sopracitato è stato dichiarato rinunziatario il dott. Biancalana Eliseo, vincitore della condotta di Stiava;

Visti l'ordine della graduatoria e le preferenze indicate da ciascun candidato nella domanda;

Preso atto della rinunzia alla 2ª condotta di Seravezza da parte del dott. Alessandri Stringari Pietro, 5° in graduatoria;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso citato nelle premesse, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Stringari dott. Giuseppe: condotta di Stiava (comune di Massarosa);

2) Fazzi dott. Luigi: condotta di Seravezza (2ª capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 9 maggio 1952

p. *Il prefetto*: DE MARZI

(2395)

PREFETTURA DI BARI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visti i propri decreti n. 34 e 35 Div. San. del 23 gennaio 1952 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1952, con i quali si provvedeva all'approvazione della graduatoria di merito ed all'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso per il conferimento di sette posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1949, bandito con decreto prefettizio n. 3107 del 10 marzo 1950;

Considerato:

Che il dott. Ripandelli Francesco di Antonio, assegnatario della 2ª *condotta medica* di Barletta è stato dichiarato decaduto dalla nomina per non aver assunto servizio nel termine prefissogli, giusta deliberazione di quella Giunta municipale n. 327 del 15 marzo 1952, ratificata dal Consiglio comunale con provvedimento n. 46 del 25 stesso mese;

Che il dott. Pedone Leonardo di Francesco, assegnatario della 1ª condotta medica di Bisceglie, ha rinunziato alla sede stessa, giusta dichiarazione in data 15 febbraio 1952;

Rilevato che, pertanto, si sono rese disponibili le sedi di Barletta (2ª condotta) e Bisceglie (1ª condotta) da assegnare secondo l'ordine di graduatoria e delle sedi indicate dai candidati in ordine di preferenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le graduatorie di merito, nonchè le domande dei candidati;

Rilevato che il dott. Pantaleo Romeo di Giuseppe (8° in graduatoria) assegnatario della 1ª condotta di Monopoli ha lasciato trascorrere inutilmente il termine prefissogli nell'invito rivoltogli con prefettizia n. 14121 del 14 marzo 1952 a dichiarare se intendeva optare o meno per la condotta di Bisceglie in sostituzione di quella di Monopoli;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 35 del 23 gennaio 1952;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse ed assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Cristiani Ettore fu Vincenzo (5° in graduatoria): Barletta (2ª condotta);

2) Scaglione Antonino di Benedetto (10° in graduatoria): Bisceglie (1ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio delle Prefetture e dei Comuni interessati.

Bari, addì 24 aprile 1952

Il prefetto: CARTA

(2245)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto i propri decreti nn. 7810 e 7816, rispettivamente, in data 28 febbraio e 29 febbraio 1952, con i quali è stato provveduto alla approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1950 ed alla assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso medesimo;

Visto che il dott. Iannucci Michele, vincitore della condotta di Macchia Valfortore, ha rinunziato a tale sede;

Considerata la necessità di procedere alla assegnazione di altro titolare alla suddetta condotta, tenendo presente l'ordine delle preferenze indicate a suo tempo dai concorrenti interessati;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ennio De Simone è assegnato alla condotta medica di Macchia Valfortore in qualità di titolare.

Il sindaco del Comune interessato è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Campobasso, addì 28 aprile 1952

Il prefetto: LA SELVA

(2183)

PREFETTURA DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto n. 33746 del 30 dicembre 1949, con il quale è stato indetto il 12° concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1949;

Visto il proprio decreto n. 26279 del 18 luglio 1950, con il quale veniva elevato di cinque anni il limite massimo di età per l'ammissione al concorso citato e veniva prorogato al 30 settembre 1950 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo;

Visto il proprio decreto n. 33746 del 29 gennaio 1952, con il quale venivano ammessi al concorso predetto diciassette veterinari aspiranti;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20455.2/8643 del 5 luglio 1951 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 7 agosto 1951), nonchè la graduatoria dei concorrenti idonei formulata dalla Commissione stessa a conclusione dei lavori il 9 aprile 1952;

Vista la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenze, a parità di merito, per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modifiche;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa, così com'è stato formulato dalla Commissione giudicatrice:

1. Giannoni Domenico . . . . . punti 116,062
2. Ottavi Mario . . . . . » 115,038
3. Pieracci Pierino . . . . . » 89,478
4. Conte Nicola . . . . . » 80,500
5. Tardioli Alfonso . . . . . » 77,150
6. Orsini Federici Cesare . . . » 73,312
7. Renieri Giuseppe » 69,363

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Massa Martana.

Perugia, addì 26 aprile 1952

Il prefetto: RIZZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto n. 17692 San. del 26 aprile 1952, che approva la graduatoria dei veterinari dichiarati dalla Commissione giudicatrice idonei al 12° concorso a posti di veterinario condotto, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949 e occorrendo procedere alla dichiarazione del vincitore della condotta unica di Massa Martana, messa a concorso con decreto prefettizio n. 33746 San. del 30 dicembre 1949;

Decreta:

Il dott. Domenico Giannoni di Romeo è dichiarato vincitore della condotta unica di Massa Martana.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Massa Martana.

Perugia, addì 29 aprile 1952

Il prefetto: RIZZO

(2228)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.